

Corte costituzionale

RUOLO DELLE CAUSE

UDIENZA PUBBLICA

Mercoledì, 12 Marzo 2025

....."qt g'.52"

Stampato il 26 febbraio 2025

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
1	ord. 146/2024	ord. 12 giugno 2024 Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - PLUS srl c/ Roma Capitale	art. 4, c. 4°, legge Regione Lazio 18/07/2017, n. 7 Edilizia e urbanistica - Interventi edilizi - Norme della Regione Lazio - Disposizioni per il cambio di destinazione d'uso degli edifici - Previsione che, nelle more dell'approvazione della deliberazione del consiglio comunale di cui al c. 1 dell'art. 4 della l. reg.le n. 7 del 2017 e comunque non oltre dodici mesi dall'entrata in vigore di tale legge, previa richiesta di idoneo titolo abilitativo edilizio di cui al d. P.R. n. 380 del 2001, le medesime disposizioni si applicano agli edifici esistenti legittimi o legittimati, purché non ricadenti in determinate zone - Denunciata disciplina che altera la funzione pianificatoria comunale in materia urbanistica e, conseguentemente, il corretto riparto delle relative funzioni tra regione e comune - Lesione dell'autonomia riconosciuta ai comuni - rif. artt. 5, 97, 114, c. 2°, 117, c. 2°, lett. p), e 6°, e 118 Costituzione	per Roma Capitale: Avv. Umberto GAROFOLI per PLUS srl: Avv. Sergio GOSTOLI Avv. Giovanni VALERI	D'ALBERTI	

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
2	ric. 26/2024	Presidente del Consiglio dei ministri c/ Regione Puglia	<p>art. 1 legge Regione Puglia 30/05/2024, n. 22</p> <p>Salute - Istruzione - Norme della Regione Puglia - Programma di vaccinazione anti-papilloma virus umano - Previsione che l'iscrizione ai percorsi d'istruzione previsti nella fascia di età 11-25 anni, compreso quello universitario, è subordinata, salvo formale rifiuto di chi esercita la responsabilità genitoriale oppure dei soggetti interessati che hanno raggiunto la maggiore età, alla presentazione di documentazione in grado di certificare l'avvenuta vaccinazione anti-HPV, oppure di un certificato, rilasciato dai centri vaccinali delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) di riferimento, attestante la somministrazione, l'avvio del programma di somministrazione oppure il rifiuto alla somministrazione del vaccino - Previsione che l'attestazione rilasciata dai centri vaccinali può anche limitarsi, su istanza degli esercenti la potestà genitoriale o, ricorrendone i presupposti di legge, degli interessati, al mero riferimento sull'avvenuto espletamento del colloquio informativo sui benefici della vaccinazione - Disciplina e protezione dei dati raccolti, rientranti nella gamma dei dati sensibili in materia di salute - Contrasto con la disciplina statale sugli adempimenti vaccinali necessari per l'iscrizione e la frequenza scolastica - Introduzione di ulteriori adempimenti a carico dei cittadini - Violazione della competenza legislativa statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale - Interferenza negli atti nazionali di programmazione sanitaria - Violazione del principio di eguaglianza conseguente alla disparità di trattamento rispetto agli alunni e agli studenti frequentanti scuole e università di altri territori - Violazione dei vincoli derivanti dall'Unione</p>	<p>per Presidente del Consiglio dei ministri: Avv. Stato Beatrice Gaia FIDUCCIA</p> <p>per Regione Puglia: Avv. Libera VALLA</p>	PITRUZZELLA	

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
-------------	----------	----------------------	---------	-------------------	------------------	------

europea segnatamente nella materia della privacy

- rif. artt. 3, 34 e 117, c. 1° e 2°, lett. m) e n), Costituzione; art. 3 bis decreto-legge 07/06/2017, n. 73, convertito, con modificazioni, in legge 31/07/2017, n. 119; art. 9 regolamento UE 27/04/2016, n. 679

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
3	confl. enti 3/2023	Regione autonoma della Sardegna c/ Presidente del Consiglio dei ministri e Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche di Roma	<p>sentenza Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche 01/03-12/05/2023, n. 87</p> <p>Energia - Concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico - Sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche n. 87 del 2023 che dispone l'annullamento delle deliberazioni della Giunta regionale della Regione autonoma Sardegna del 9 ottobre 2018 e dei relativi decreti del Presidente della Regione del 20 novembre 2018 afferenti alla decadenza dei concessionari dalle concessioni di derivazione idrica in essere, comprese quelle di grande derivazione idroelettriche</p> <p>- rif. artt. 101, 116, 117, c. 1°, e 134 Costituzione; art. 3, c. 1°, lett. 1), Statuto speciale per la Sardegna</p>	<p>per Regione autonoma della Sardegna: Avv. Mattia PANI Avv. Alessandra PUTZU</p> <p>per Presidente del Consiglio dei ministri: Avv. Stato Francesco SCLAFANI</p> <p>per Enel produzione spa (*): Avv. Alessandro GIGLI Avv. Andrea ZOPPINI Avv. Giorgio VERCILLO Avv. Franco Gaetano SCOCA</p>	PATRONI GRIFFI	(*) Interveniante ad opponendum